

REGOLAMENTO ANTICIPAZIONE INDENNITÀ BUONUSCITA DIPENDENTI CAMERALI IN SERVIZIO

Art. 1

Detrazione dell'indennità di buonuscita

1. L'importo dell'anticipazione dell'indennità di buonuscita che può essere concessa ai dipendenti dell'Amministrazione camerale, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, è detratto dall'ammontare dell'indennità di buonuscita o di eventuali trattamenti analoghi spettanti per la cessazione del rapporto d'impiego all'atto della loro erogazione.

Art. 2

Reiterazione dell'anticipazione concessa

1. L'anticipazione può essere reiterata fino a che l'importo lordo erogato, cumulando le somme già erogate per precedenti anticipazioni, non ecceda nel suo complesso il 70% dell'ammontare del trattamento di fine rapporto del dipendente interessato spettante al momento dell'ultima richiesta.

Art. 3

Titoli per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita

1. L'anticipazione dell'indennità di buonuscita è concessa per spese sanitarie, per terapie, interventi straordinari, protesi, assistenza infermieristica e comunque in relazione ad oneri collegati all'infermità necessari per il dipendente o persona della sua famiglia a carico, e riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, corrispondentemente alla parte non coperta da interventi della pubblica amministrazione;
2. L'anticipazione dell'indennità di buonuscita è concessa per acquisto di prima casa o per costruzione di casa da parte dell'impiegato o da parte di ciascuno dei suoi figli, a condizione che l'impiegato o il coniuge a carico o i figli, purchè maggiorenni e che non siano proprietari di altra casa di abitazione, nonchè, in caso di acquisto da parte di un figlio dell'impiegato, questo stesso, i suoi figli ed il coniuge a carico non siano proprietari di appartamento adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
3. Sono considerati a carico il coniuge ed i figli per i quali è concessa detrazione ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche;
4. L'anticipazione viene concessa anche nel caso in cui si renda necessario l'acquisto o la costruzione di vani contigui per ampliare l'abitazione già di proprietà, nel caso questa risulti inadeguata alle esigenze del nucleo familiare interessato;
5. L'anticipazione è concessa al dipendente per l'estinzione totale o parziale del mutuo ipotecario contratto per acquisto di prima casa per sé o per il figlio/a come previsto dal comma 2. Il beneficio concesso non potrà superare l'importo residuo del mutuo da estinguere.

Art. 4

Istanze

1. Le istanze debbono essere indirizzate **al Segretario Generale** e debbono contenere i seguenti dati:
 - dati anagrafici del dipendente;
 - dati d'inquadramento nel ruolo organico;
 - servizi da considerare utili ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;
 - posizione giuridica ed economica alla data della richiesta.

Art. 5

Documentazione delle istanze in caso di richiesta per spese sanitarie

1. La richiesta dell'anticipazione per le spese di cui all'art. 3, primo comma deve essere corredata della documentazione sanitaria relativa all'infermità certificata dalle competenti unità sanitarie locali e da preventivi delle spese;
2. L'anticipazione può essere richiesta anche per i familiari a carico, per i quali è concessa detrazione ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche;
3. Nel caso di cui al comma precedente, all'istanza va allegato lo stato di famiglia, ovvero la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6

Documentazione delle istanze per acquisto di casa e/o estinzione mutuo

1. La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - stato di famiglia ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15 del 1968 e successive integrazioni, del dipendente, ove l'acquisto sia previsto per lui o persona convivente ed anche del figlio ove l'acquisto sia previsto per quest'ultimo;
 - certificazione circa lo stato di filiazione nei confronti del dipendente ovvero dichiarazione sostitutiva ove l'abitazione sia acquistata per il figlio;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che né il richiedente né il destinatario dell'acquisto né i relativi familiari a carico siano proprietari di casa di abitazione;
2. In relazione alle fattispecie concrete, in aggiunta a quanto sopra, le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - per l'acquisto di abitazione da terzi:
 - a) in via provvisoria “una promessa di compravendita” con l'indicazione del prezzo di acquisto definitivo (da produrre con l'istanza);
 - b) atto notarile di compravendita con data non anteriore a mesi 18 dalla data della presentazione dell'istanza di anticipazione.

L'atto notarile di compravendita deve essere esibito entro 18 mesi dall'erogazione dall'anticipazione, pena il recupero della stessa;

- per l'acquisto di abitazione in cooperativa:
 - a) in via provvisoria “un estratto notarile” del libro verbale di assegnazione dell'abitazione ed il contratto di appalto (da produrre con l'istanza);
 - b) “l'atto notarile di assegnazione dell'alloggio” (da produrre entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione, pena il recupero della stessa);
 - nel caso di costruzione in proprio:
 - prescritta autorizzazione edilizia del comune (da produrre con l'istanza);
 - atto che dimostri il titolo di proprietà del terreno per la costruzione della casa (da produrre con l'istanza);
 - preventivo di spesa (da produrre con l'istanza);
 - fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati (da esibire entro 2 anni dall'erogazione dell'anticipazione, pena il recupero della stessa);
3. Nel caso di ampliamento della prima casa di abitazione debbono essere prodotti i seguenti documenti:
- a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il richiedente non sia proprietario di altra prima casa di abitazione oltre quella per la quale viene avanzata la richiesta di ampliamento;
 - b) in aggiunta a quanto previsto alla precedente lett. a) e qualora s'intenda realizzare l'ampliamento con acquisto da terzi, occorre produrre la documentazione prescritta per l'acquisto da terzi ove ricorra tale ipotesi o la documentazione prescritta in caso di costruzione in proprio.
4. Nel caso di richiesta di anticipazione per estinzione mutuo, la stessa deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) atto di proprietà dell'immobile,
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del soggetto beneficiario, che l'immobile sia l'unico e di sua proprietà,
 - c) certificazione bancaria attestante la stipula e la permanenza del mutuo ipotecario, con indicazione della somma residua ai fini dell'estinzione, secondo quanto stabilito dall'art. 3 c. 5 del Regolamento,
 - d) certificazione bancaria di mutuo ipotecario sull'immobile del figlio/a acquistato grazie all'anticipazione buonuscita per acquisto casa al figlio/a,
 - d) certificazione dell'istituto di credito di avvenuta estinzione totale/parziale del mutuo da produrre entro 3 mesi dall'erogazione dell'anticipazione della buonuscita.

Art. 7

Graduatoria delle istanze di anticipazione per l'acquisto di casa

Le istanze di anticipazione per acquisto di casa seguiranno l'ordine cronologico di arrivo delle stesse. Esse sono soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo.

Le istanze non soddisfatte poiché in eccedenza al superiore limite, eccetto comunicazione di rinuncia degli interessati, saranno istruite l'anno successivo secondo l'ordine cronologico.

Art. 8

Erogazione dell'anticipazione per interventi sanitari

Le istanze di anticipazione per interventi sanitari sono sottoposte all'esame della Commissione di cui all'art. 14 ter della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 che esprime, nei termini ivi indicati, parere vincolante sulla loro conformità alle condizioni del presente regolamento.

Art. 9

Procedimento Amministrativo

Al fine di accelerare l'erogazione delle anticipazioni richieste l'Amministrazione può procedere, previamente, alla concessione dei benefici in base ai preventivi ed alla documentazione provvisoria, di cui rispettivamente agli artt. 5 e 6, al fine dell'erogazione delle somme spettanti, tramite provvedimento del vertice burocratico, e successivamente completare l'istruttoria con la presentazione degli atti richiesti ai beneficiari.

.....